



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

**Dott. Giuseppe Magnoli**

**Presidente rel.**

**Dott. Vittoria Gabriele**

**Consigliere**

**Dott. Annamaria Laneri**

**Consigliere**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile n. 27/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 5/02/2024 e notificato in data 16/02/2024 e **posta in decisione all'udienza camerale del 22/05/2024**

d a

**BORONI MIRKO**, con il patrocinio dell'avv. BENTIVEGNA AURELIO , elettivamente domiciliato in VIA TERRASANTA 73 90141 PALERMO presso il difensore avv. BENTIVEGNA AURELIO

**RECLAMANTE**

contro

**UNICREDIT SPA, BANCA INTESA SPA e OCC Commercialisti**

**RECLAMATI, CONTUMACI**

In punto: reclamo avverso decreto di rigetto omologa istanza di ammissione alla ristrutturazione dei debiti del sovraindebitato consumatore, ex artt.67 e segg.CCII

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Per parte reclamante**

- ritenere e dichiarare, per i motivi sopra espressi in narrativa, l'insussistenza delle condizioni ostative ex art. 69 C.C.I.I a carico dell'odierno reclamante;
- conseguenzialmente, in accoglimento del presente reclamo, revocare e/o altrimenti riformare il decreto del 4/1/2024 n. 434-1/2023 p.u., emesso dal Tribunale Civile di Brescia e, per l'effetto, dichiarare l'omologa del piano e rimettere gli atti al Tribunale per i provvedimenti conseguenziali
- ritenere e dichiarare altresì, la colpa dell'istituto di credito, Unicredit s.p.a., per violazione dell'art 69 C.C.II. e dell'art 124 bis del TUB e, per l'effetto, pronunciare

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 27/2024

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

\$\$ Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18)

171001

\$\$



e/o con qualsiasi altra statuizione disporre l'inibitoria prevista dal secondo comma del citato art. 69 nei confronti del creditore alla proposizione del reclamo o di qualsivoglia opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta;

Con il favore delle spese.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il signor BORONI MIRKO, nato a Brescia il 26/04/1977, residente a Castrezzato in via L.Pasteur n.18/7, con ricorso 7/11/2023 si è rivolto al Giudice del Tribunale di Brescia perché, ritenuta la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi degli articoli 67 e seguenti d.lgs 14/2019 (CCII), volesse fissare udienza, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto.

Ha offerto in comunicazione i seguenti documenti: 1) proposta della ristrutturazione del debito; 2) elenco dei creditori; 3) visure catastali immobile e pertinenza; 4) autocertificazione composizione del nucleo familiare; 5) documentazione inerente prestazione pensionistica genitori; 6) contratto a tempo determinato Boroni Mirko-Tanghetti srl e relativo rinnovo; 7) ammontare delle spese mensili del nucleo familiare; 8) dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche; 9) relazione rilasciata dalla Rag. Elisabetta Migliorati.

\*\*\*

Premesso che l'ammontare dei debiti complessivi maturati alla data di deposito del ricorso risultava pari a circa €.120.197,18, di cui: a) €.84.363,59 a favore di Banca Intesa, per mutuo ipotecario, con rata di debito mensile di €.414,00, b) €.28.692,16 a favore di Unicredit Banca, per finanziamento chirografario, con rata di debito mensile di €.512,36; c) €.2.121,36 a favore di Unicredit Banca, per finanziamento chirografario, con rata di debito mensile di € 45,13; d) €.3.000,00 sempre a favore di Unicredit Banca, per apertura di credito chirografaria (fido di cassa), e il costo preventiva per OCC al privilegio era di €.2.020,32, il piano proposto prevedeva il pagamento dei crediti privilegiati al 100%, mantenendo invariato l'importo delle rate e la scadenza, e la falcidia al 50% dei debiti chirografari, con un saldo in 16 rate trimestrali, pari ad € 414,00 mensili, con la precisazione che, grazie all'aiuto economico dei genitori conviventi, titolari di pensione per circa €.1.573,00 mensili, si sarebbe garantito il pagamento integrale di Banca Intesa, il cui mutuo ipotecario era servito per l'acquisto della casa di abitazione ove il ricorrente abita con i genitori, nonché il pagamento al 50% dei crediti chirografari.

\*\*\*

Nel ricorso introduttivo il Boroni ha esposto:

- di aver presentato richiesta di ammissione alla procedura da sovraindebitamento presso l'OCC Commercialisti di Brescia;
- che con provvedimento del 27/03/2023 il referente dell'OCC Commercialisti di Brescia dott. Ferruccio Barbi ha nominato la Rag. Elisabetta Migliorati Gestore della crisi;



- che la predetta Rag. Elisabetta Migliorati nel procedimento PCC 30/2023 ha accettato l'incarico;
- che il ricorrente, qualificabile ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) CCII come "consumatore", versava in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art.2, comma 1, lett. c), del CCII;
- che il ricorrente non era soggetto a procedure concorsuali vigenti e previste dal CCII, essendo consumatore persona fisica che aveva assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale e/o professionale svolta;
- che il ricorrente non aveva fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27/01/2012 n.3;
- che ricorreva nella specie una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente ed il patrimonio prontamente liquidabile al fine di farvi fronte, situazione che non avrebbe reso di fatto possibile adempiere alle obbligazioni secondo le tempistiche originariamente pattuite;
- che tale squilibrio era causato dai seguenti fattori:
  1. nel corso dell'anno 2009 era stato contratto mutuo ipotecario di €.125.000,00 per acquisto prima casa;
  2. nel corso dell'anno 2018 il reddito netto mensile era diminuito tanto per che per tale motivo era stata disposta dal Tribunale la revoca dell'assegno di mantenimento del figlio precedentemente a carico del ricorrente;
  3. nel corso dell'anno 2019 venivano accesi presso Unicredit due finanziamenti chirografari per complessivi €.36.903,00, oltre ad un fido di cassa di €.3.000,00;
  4. l'aggravio dell'esborso finanziario mensile per le anzidette obbligazioni si era reso evidente sin dal 2000, ed aveva indotto il ricorrente a richiedere la sospensione delle rate di uno dei finanziamenti chirografari, non concessa dall'istituto di credito;
  5. l'inadempienza alle obbligazioni assunte veniva poi aggravata dal fatto che il ricorrente a far data del 23/02/2021 aveva perso il lavoro quale dipendente della ditta IRS MOBILI srl (Mondo Convenienza), la quale, per motivi legati alla pandemia da covid 2019 ed alla diminuzione di lavoro, era ricorsa già dal 1703/2020 alla cassa integrazione;
- che pertanto il ricorrente, essendo in stato di sovraindebitamento, aveva predisposto, con l'ausilio della Rag. Elisabetta Migliorati, quale Gestore della Crisi, la proposta della ristrutturazione dei debiti del consumatore (doc.1);
- che il debito complessivo risultava essere sia privilegiato (creditore Banca Intesa, per mutuo ipotecario, oltre alle spese relative al compenso OCC e spese vive/diritti di procedura), sia chirografario (creditore: Unicredit Banca per i due finanziamenti chirografari e per fido di cassa) (doc.2);
- che il piano prevedeva il pagamento integrale dei debiti privilegiati – mediante il contributo economico-finanziario dei genitori – mantenendo invariata la scadenza di rimborso rateale mensile, e la falcidia al 50% dei debiti chirografari, con rientro previsto mediante il versamento di n.16 rate trimestrali di €.1.056,00 cadauna (durata



4 anni), con la precisazione che tale importo comprendeva il piano di rientro per il fido di cassa ancorché il relativo contratto non contemplasse il rimborso rateale;

- che il ricorrente era proprietario di un immobile in Castrezzato via Pasteur n.18/7, con annesso garage di pertinenza (appartamento cat.A/2 di mq 56, 3 vani; garage C/6 di mq 21), adibito ad abitazione principale del ricorrente stesso e dei suoi genitori (valore OMI appartamento: €.55.720,00; valore OMI garage: €.12.600,00) (doc.3);

- che il ricorrente non era titolare di beni mobili registrati o non registrati, liquidabili;

- che il nucleo familiare del ricorrente era composto dallo stesso e dai suoi genitori (autodichiarazione a doc.4);

- che il ricorrente al tempo della presentazione del ricorso era occupato presso la ditta Tangheti srl di Cazzago San Martino con contratto a tempo determinato, rinnovato sino al 30/11/2023 (doc.6);

- che le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e del nucleo familiare, composto da tre persone (autocertificazione stato di famiglia, doc.4), risultavano pari a complessivi €.836,00 (dettaglio, doc.7);

- che al ricorso allegava dichiarazione dei redditi e certificazioni uniche (doc.8) e relazione Gestore della Crisi, Rag. Elisabetta Migliorati (doc.9).

\*\*\*

Nella relazione dell'OCC sulla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata dal sig. Boroni Mirco, redatta dalla Rag. Elisabetta Migliorati, si evidenzia l'intervenuto esame della seguente documentazione:

certificato di residenza, accordo sul mantenimento del figlio, ultime buste paga, atto di acquisto dell'immobile e atto di mutuo, estratti conto bancari, contratti di prestiti personali (prodotti dal ricorrente);

comunicazioni trasmesse dall'ADE, dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, dall'INPS e dall'INAIL, attestanti l'assenza di debiti nei loro confronti;

comunicazioni ricevuta dal comune di Castrezzato per la TARI 2022 non pagata;

solleciti di pagamento del 24/10/2022 per il finanziamento nr 8961910 concesso da Unicredit in data 20.02.2019 per euro 36.903,00, con debito residuo pari ad euro 28.692,16 , e per il finanziamento nr 9122746 concesso da Unicredit in data 20.05.2019 per euro 3.000,00 con debito residuo pari ad euro 2.121,11;

risultanze della Centrale rischi della Banca D'Italia;

risultanze catastali da cui rileva che il Sig. Boroni possiede un appartamento con box auto a Castrezzato in via Pasteur n. 18/7.

Vi si individuano poi le cause dell'inadempimento, ivi affermandosi quanto segue:

<< In data 19/06/2009 il Sig. Boroni accende un mutuo ipotecario con Intesa SanPaolo per € 125.000,00 per l'acquisto di prima casa. Nel 2018 il Sig. Boroni inizia ad avere difficoltà economiche dovute alla diminuzione del proprio reddito netto disponibile, come appurato anche nel decreto di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del Sig. Boroni Mirko e a favore del figlio, decreto emesso in



data 12.4.2018 (Accoglimento n. cronol. 4161/2018 del 12.04.2018 - R.G. n. 5703/2017 – Giudice Relatore Dott.ssa Mariateresa Canzi). Come ricostruito nel ricorso, le cause dell'indebitamento sono da imputare sostanzialmente alla perdita del lavoro a far data dal 23.02.2021 per l'evidente diminuzione del lavoro della società IRIS MOBILI SRL (Mondo Convenienza) causata dalla pandemia da Covid-19: già, infatti, a partire dal 17.03.2020 il debitore risultava in cassa integrazione per chiusura dell'attività commerciale di cui il Sig. Boroni era dipendente. Nel corso del 2019 accende due prestiti personali per circa € 40.000,00, entrambi stipulati con Unicredit, oltre ad un fido di conto di € 3.000,00, erogato dal medesimo istituto di credito.>>

L'OCC, dato atto di quanto sopra, conclude escludendo la ricorrenza nella specie di profili di colpa grave, malafede o frode attribuibili al Sig. Boroni nell'assunzione delle citate obbligazioni.

L'OCC individua quindi le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte nel fatto che il richiedente aveva delle difficoltà economiche già dal 2018, tanto che il 21/04/2020 (durante il lockdown) aveva presentato istanza di sospensione relativamente al prestito nr 18961910 di € 36.903,00, con rate di circa € 515,00, a tale richiesta la banca aveva risposto negativamente, e la situazione economica si era ulteriormente aggravata a partire dal 23/02/2021, per cause contingenti, relative alla perdita del lavoro; il Boroni aveva pertanto nuovamente richiesto alla banca la sospensione delle rate del prestito in data 10/03/2021 e in data 04/03/2022; aggiunge che il debitore, fino al febbraio 2021, era dipendente presso l'azienda IRIS Mobili SRL con mansioni di impiegato (venditore) di livello 4 e che nel febbraio 2021 aveva perso il lavoro, per poi alternare periodi di lavoro a tempo determinato alla percezione della NASPI, ritrovandosi così impossibilitato a onorare i debiti in essere. Aggiunge, ancora, che i genitori, conviventi del sig. Boroni, aiutano finanziariamente il figlio, anche nel pagamento delle rate del mutuo e dei finanziamenti, e che tuttavia dal luglio del 2022 il Boroni aveva sospeso il pagamento delle rate dei prestiti personali.

Quanto a completezza e attendibilità della documentazione, l'OCC afferma anzitutto che la documentazione prodotta è conforme alle previsioni normative e che il debitore ha inoltre fornito tempestivamente gli ulteriori documenti richiesti. Conclude, all'esito delle verifiche effettuate, anche alla luce delle informazioni reperite tramite le banche dati gestite da soggetti pubblici - quali Inps, Agenzia Entrate, Inail, Banca d'Italia, Camera di Commercio, Procura della Repubblica - che la documentazione fornita è sostanzialmente completa e attendibile al fine dell'attività richiesta.

L'OCC passa poi all'esame del merito creditizio del debitore.

Premette al riguardo che l'art.68 comma 3, CCII prevede che l'OCC debba indicare, nella propria relazione, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Ciò posto, rileva, sulla base della documentazione acquisita agli atti, che in occasione della stipula del finanziamento n. 8961910 l'istituto di credito Unicredit aveva



erogato la somma di euro 36.903; ritiene, a tale riguardo, che la valutazione del merito creditizio, che dovrebbe attestare la capacità di restituzione delle somme ricevute sulla base del rapporto rata/reddito al momento dell'erogazione e/o sulla base di una valutazione finanziaria prospettica del sig. Boroni, sia stata condotta dalla banca in modo sommario e superficiale. A tal fine effettua mediante tabella un raffronto tra l'ammontare delle rate mensili di mutuo contratte ed il reddito mensile (rimasto costantemente pari ad €1.367,00), rilevando che, mentre a seguito del finanziamento per l'acquisto della casa il rapporto rate/reddito era fisiologico (414,00 la rata contro 1367 il reddito = 30%), così non era più stato a seguito dei successivi finanziamenti, passando infatti col primo al 67% (926,36 la rata contro 1367 il reddito = 67%) ed addirittura al 71% col secondo (971,49 la rata contro 1367 il reddito = 71%).

Nello specifico l'OCC rilevava che nel corso del 2019, il Boroni era dipendente della ditta IRIS Mobili srl e percepiva un reddito netto medio mensile pari ad Euro 1.367,07 e che lo stesso, dal 2009 aveva sostenuto l'obbligazione mensile relativa al rimborso del mutuo ipotecario erogato da Intesa SanPaolo, con una rata mensile di importo pari ad Euro 414,00. Rilevava inoltre che nel corso del 2019 erano stati erogati da Unicredit due finanziamenti chirografari per complessivi Euro 40.000,00, ciò comportando un'ulteriore nuova obbligazione finanziaria mensile di Euro 557,49 oltre all'impegno finanziario già in essere dal 2009 (Euro 414,00/mese circa)

Sulla base dei predetti dati l'OCC ha concluso affermando che Unicredit, nel corso del 2019, aveva valutato in maniera superficiale la determinazione del reddito a disposizione del debitore al netto delle spese personali e delle obbligazioni finanziarie già sottoscritte, concedendo due nuovi finanziamenti per complessivi Euro 40.000,00 senza tener conto, quindi, di una corretta valutazione del merito creditizio del Sig. Boroni. L'istituto bancario Unicredit non aveva tenuto in debita considerazione i parametri consigliati da Banca d'Italia per il merito creditizio relativamente al finanziamento n. 8961910 concesso il 20.02.2019 e al finanziamento n. 9122746 del 20.05.2019, in quanto il rapporto rata-reddito alla concessione del nuovo finanziamento era incrementato al 67%, sino a giungere al 71% con la stipula dell'ulteriore finanziamento di Unicredit, così che il parametro consigliato da Banca d'Italia (rapporto rata/reddito= entro il 30%) risultava con ogni evidenza superato. A ciò aggiungendo che i prestiti personali in questione erano chirografari e che non era stata richiesta garanzia ai genitori, ragion per cui nel rapporto rate/reddito non si erano considerati i redditi dei signori Boroni Massimo e Vianelli Giampaola, genitori del Sig. Boroni.

L'OCC ha quindi indicato i costi della procedura, in €2.349,72, già comprensivi di iva.

\*\*\*

Con provvedimento 22/11/2023 il Giudice del Tribunale di Brescia ha assegnato all'istante e all'OCC termine sino al 14.12.2023 per il deposito di eventuale nota difensiva recante le seguenti integrazioni:

1. con la precisazione se il rapporto di mutuo contratto da Mirko Boroni con Intesa Sanpaolo risulti ancora in essere o sia stato risolto;



2. con l'indicazione dell'eventuale debito relativo a “comunicazione ricevuta dal comune di Castrezzato per la TARI 2022 non pagata” e il relativo ipotetico trattamento proposto;

3. con l'illustrazione delle finalità per le quali sono stati contratti da parte di Mirko Boroni i finanziamenti chirografari dell'anno 2019 e dei relativi comprovati impieghi;

4. con la puntuale rappresentazione delle prospettive occupazionali anche future del ricorrente, delle condizioni reddituali dei genitori e dell'entità del loro apporto (evidenziandosi al riguardo l'insussistenza agli atti di alcun impegno formale da parte loro);

5. con l'indicazione specifica dei tempi, della misura e delle concrete modalità – anche operative - di superamento della crisi (in altri termini, di pagamento dei creditori), anche con riguardo alla fase esecutiva del piano una volta eventualmente omologato.

\*\*\*

A tale richiesta ha fatto seguito il deposito di relazione integrativa dell'OCC, ove si è risposto punto per punto alle sollecitazioni provenienti dall'autorità giurisdizionale:

#### Punto 1

Il mutuo ipotecario n. 08-03372184 di originari Euro 125.000,00, acceso in data 19.06.2009 con l'istituto bancario Ubi Finance srl ora Intesa SanPaolo per l'acquisto di prima casa, era ancora in essere. Da Centrale Rischi di Banca d'Italia del 15/07/2022 si rendeva evidente il regolare decremento dell'importo garantito nel periodo dicembre 2014 dicembre 2019 (Allegato 1), nonché il minor decremento del capitale nel periodo successivo dovuto alla richiesta di sospensione rate ex lege per Covid-19. In considerazione del nuovo piano di ammortamento post-sospensione, che si allega (Allegato 2), il debito residuo alla data di presentazione della domanda di pre-analisi (26.02.2023) risultava pari ad Euro 84.363,59 (Allegato 3) mentre alla data di deposito telematico del ricorso (10.11.2023) il debito risultava pari ad Euro 82.167,59 (Allegato 4).

#### Punto 2

Con riferimento alla comunicazione ricevuta dal Comune di Castrezzato inerente la “TARI 2022 non pagata per Euro 75,00”, non si era considerata tale imposta tra i debiti della procedura in quanto il Sig. Boroni Mirko – a fronte del rilievo di debito inviato dal Comune – aveva riprodotto alla scrivente le quietanze di pagamento avvenuto in data 25.10.2022 per Euro 38,00 e in data 16.12.2022 per Euro 37,00, così per complessivi Euro 75,00. Venivano allegate le quietanze di pagamento (Allegato 5).

#### Punto 3

Il Sig. Mirko Boroni già nel corso del 2018 aveva manifestato difficoltà economico-finanziarie dovute alla diminuzione del proprio reddito netto disponibile e all'impegno - al tempo ancora in essere - relativo all'obbligazione per assegno di mantenimento del figlio. Nel corso del 2019 il Sig. Boroni aveva, pertanto, richiesto



due prestiti personali per liquidità per complessivi Euro 40.000,00 circa, entrambi stipulati con Unicredit, oltre ad un fido di cassa di Euro 3.000,00 acceso con il medesimo istituto. Il Sig. Boroni Mirko ha dichiarato al Gestore della Crisi che i finanziamenti richiesti non erano stati accessi per acquisto di beni mobili e/o immobili o per procedere ad operazioni di straordinaria amministrazione ma per esigenza di liquidità, peraltro su proposta dell'Istituto di Credito medesimo. Infatti, a partire dal 17.03.2020 a causa della pandemia da Covid-19 il Sig. Boroni Mirko era stato in cassa integrazione per chiusura dell'attività commerciale presso cui era dipendente, e successivamente era stato licenziato a partire dal 23.02.2021 per carenza di lavoro della società IRIS MOBILI SRL (Mondo Convenienza): in tale periodo la liquidità era stata utilizzata ad integrazione degli importi derivanti dalla cassa integrazione e, successivamente, dalla Naspi (disoccupazione). Nel contempo lo squilibrio rata/reddito aveva comportato il normale manifestarsi della situazione di sovraindebitamento.

#### Punto 4

Per quanto attiene alle prospettive occupazionali del ricorrente, il Sig. Boroni – dopo un periodo di disoccupazione con percezione di Naspi - alla data di presentazione del ricorso era occupato presso la ditta Tanghetti srl con sede in Cazzago San Martino (BS) con contratto a tempo determinato dal 09.01.2023 con scadenza 31.05.2023, rinnovato sino al 30.11.2023; il contratto era stato nuovamente rinnovato per ulteriori 6 mesi a partire dal 01.12.2023 e scadenza 31.05.2024, con un ammontare di ore settimanale superiore e pari a 30 ore. Venivano allegati il contratto di lavoro e i relativi rinnovi (Allegato 6).

Quanto ai genitori, beneficiari entrambi di prestazione pensionistica, che al netto del prelievo fiscale, risulta complessivamente pari ad Euro 2.010,12, gli stessi si erano impegnati a contribuire mensilmente con la somma pari alla rata mensile del debito ipotecario verso Intesa SanPaolo, variabile tra 414,00 Euro e 613,16 Euro. Si allegava scrittura privata tra i coniugi Boroni e Vianelli e il figlio Boroni Mirko (Allegato 7), a comprova dell'impegno formale reso disponibile dai genitori, oltre ai cedolini relativi alla prestazione pensionistica per mensilità di novembre 2023 dei genitori stessi (Allegato 8).

#### Punto 5

L'OCC evidenziava che la proposta formalizzata dal Sig. Boroni prevedeva un trattamento differente tra crediti privilegiati e chirografari, come di seguito specificato.

#### Crediti prededucibili e privilegiati

La proposta del Sig. Boroni prevedeva il pagamento integrale del debito privilegiato inerente mutuo ipotecario acceso con Intesa SanPaolo, mantenendo invariati sia la durata del mutuo (numero rate invariato) sia l'importo della rata mensile medesima sino ad estinzione del mutuo stesso: al riguardo si rimanda al punto 4 in relazione al contributo economico proveniente dai genitori. Il compenso dell'OCC, e i costi di procedura, qualificabili come crediti prededucibili sarebbero stati onorati al termine della procedura, ad eccezione dell'acconto del 20% sul compenso che risulta già versato.



## Crediti chirografari

Per quanto riguarda i debiti chirografari (finanziamento n. 8961910 di originari Euro 36.903,28 e finanziamento, finanziamento n. 9122746 di originari Euro 3.000,00 , fido di cassa di Euro 3.000,00) veniva proposta la percentuale di pagamento pari al 50% (e rispettiva falcidia del 50%) con pagamento in 4 anni mediante il versamento di n. 16 rate trimestrali. Per il debito per fido di cassa, per il quale il contratto non prevedeva rimborso rateale, era stato comunque proposto il pagamento mediante falcidia del 50% con versamento di 16 rate trimestrali.

\*\*\*

Con decreto 4/01/2024 il Giudice del Tribunale di Brescia, visti il ricorso ex artt. 67 ss. C.C.I.I. proposto da Mirko Boroni con l'ausilio dell'O.C.C. Rag. Elisabetta Migliorati ed i relativi allegati, ivi compresa la relazione dell'O.C.C., richiamato il proprio decreto interlocutorio depositato in data 23.11.2023, letta la relazione integrativa depositata dall'O.C.C. in data 12.12.2023, con i relativi allegati, ha respinto il ricorso.

In primo luogo, rilevato quanto segue:

1. dal ricorso e dalla relazione (anche integrativa) dell'O.C.C. emerge che Mirko Boroni, nel corso dell'anno 2019, quando risultava già gravato dal debito derivante dalla stipulazione nel corso dell'anno 2009 di un contratto di mutuo ipotecario, ha contratto nell'intervallo di pochi mesi (febbraio-maggio) due nuovi finanziamenti chirografari per un importo complessivo di circa € 40.000,00;

2. per effetto della stipulazione di detti ultimi contratti di finanziamento, il "rapporto rate/reddito" si è alzato dalla fisiologica percentuale del 30% sino a quella, evidentemente sbilanciata, del 71% (cfr. § 6 della relazione dell'O.C.C.);

3. la contrazione di detti nuovi debiti è stata genericamente giustificata in relazione all'insorgenza di "difficoltà economiche-finanziarie" già nel corso dell'anno 2018 (ancorché dagli atti emerga che soltanto nel corso dell'anno 2020 vi è stato un peggioramento delle condizioni lavorativo-reddituali di parte ricorrente) mentre, in merito all'impiego della relativa provvista, pur a seguito della richiesta di chiarimenti formulata da questo giudice, si è altrettanto genericamente fatto riferimento a "esigenza di liquidità, peraltro su proposta dell'istituto di credito medesimo";

ne ha dedotto che il ricorrente avrebbe determinato la propria condizione di sovraindebitamento con colpa grave (cfr. art. 69, c. I, C.C.I.I.), avendo contratto debiti, in rapida successione, in misura evidentemente sproporzionata alle proprie capacità reddituali.

In secondo luogo, premesso:

1) che la proposta formulata da parte ricorrente prevede – per quanto qui di interesse - il rimborso integrale del debito ipotecario alle naturali scadenze contrattuali nonché il pagamento del debito chirografario nella misura del 50% in un orizzonte temporale, in quest'ultimo caso, di 4 anni dall'omologa;

2) che il fabbisogno per il rimborso del debito ipotecario deriverebbe, quantomeno per il periodo di durata del piano (4 anni), dall'intervento dei genitori di parte



ricorrente, mentre quello per il pagamento del debito chirografario (così come, pare doversi intendere, per il rimborso del debito ipotecario nel periodo ultra-quadriennale) deriverebbe dall'attività lavorativa del ricorrente;

3) che quest'ultimo, allo stato, risulta sì titolare di un rapporto di lavoro subordinato ma soltanto a tempo determinato (in particolare con scadenza al 31.5.2024);

tanto premesso, ne ha dedotto non esservi alcuna assicurazione circa la fattibilità del piano proposto da parte ricorrente (cfr. art. 70, c. VII, C.C.I.I.), posto che nulla è dato sapere circa le prospettive reddituali della stessa per il periodo successivo al 31.5.2024, con ogni conseguenza sulla possibilità che il piano in esame appaia idoneo a garantire, quantomeno prospetticamente, il raggiungimento dei risultati promessi.

\*\*\*

Avverso il predetto provvedimento Boroni Mirko ha proposto reclamo – notificato, unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, a Intesa Sanpaolo spa, Unicredit spa e all'OCC Commercialisti - chiedendo accertarsi l'insussistenza delle condizioni ostative ex art. 69 C.C.I.I a suo carico e conseguentemente, previa revoca e/o riforma del decreto del 4/1/2024 n. 434-1/2023 p.u. del Tribunale Civile di Brescia, dichiararsi l'omologa del piano e rimettersi gli atti al Tribunale per i provvedimenti conseguenziali, contestualmente accertandosi e dichiarandosi la colpa dell'istituto di credito, Unicredit s.p.a., per violazione dell'art 69 C.C.I.I. e dell'art 124 bis del TUB, per l'effetto, inibendosi ai sensi del secondo comma di tale articolo la facoltà per tale creditore di proporre reclamo o qualsivoglia opposizione in sede di omologa quanto a convenienza della proposta.

Il reclamante ha anzitutto contestato la sussistenza di colpa grave per esser ricorso nell'anno 2019 ad ulteriori finanziamenti, a ciò essendo stato indotto dalle sollecitazioni della banca che gli aveva in precedenza erogato il mutuo ipotecario impiegato per l'acquisto della casa di abitazione, al fine di evitare le conseguenze (prevedibile esecuzione forzata sulla casa di abitazione, coabitata coi genitori) derivanti dal mancato rispetto dei termini di pagamento dei relativi ratei di rimborso, situazione questa che avrebbe integrato gli estremi dello stato di necessità, di cui all'art.54 cp. Ha poi negato potersi ravvisare a suo carico alcuna grave violazione del dovere di diligenza, prudenza o perizia, data la sua buona fede per essersi determinato a richiedere i finanziamenti aggiuntivi a seguito ed in conseguenza del suggerimento in tal senso ricevuto dalla banca mutuante, e considerata la stringente necessità in quel momento di reperire liquidità: a conforto di tale assunto ha evidenziato che in quel momento egli disponeva soltanto di un reddito da lavoro dipendente, di € 1.370,00 mensili, contro una somma di obbligazioni in corso, costituite dal rimborso del mutuo ipotecario, per €.435,89 mensili e di un prestito contratto nel 2016, con rata di €.487,38, e dalla corresponsione di un assegno di mantenimento al figlio, di €.250,00 mensili, cui si aggiungevano le spese per il proprio sostentamento: ebbene, facendo ricorso agli ulteriori finanziamenti del 2019 il ricorrente avrebbe potuto soddisfare le sue esigenze primarie: con un'unica operazione egli avrebbe infatti conseguito i seguenti obiettivi: l'istituto di credito mutuante si sarebbe astenuto dal pignorare la casa di abitazione del ricorrente e dei



suoi genitori e dalla relativa vendita forzata; l'importo complessivo del debito si sarebbe contestualmente ridotto ed il ricorrente avrebbe potuto usufruire di una quantità minima di liquidità utilizzabile per le sue necessità primarie. Ma soprattutto il ricorrente a tale determinazione si era indotto facendo affidamento ai consigli dell'istituto di credito, prestando fiducia nella competenza professionale di quest'ultimo e nella validità della soluzione da esso proposta.

Il reclamante ha, ancora, lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il piano, il quale, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non menzionava alcuna divisione formale del pagamento tra il sig. Boroni ed i suoi genitori; infatti questi ultimi, secondo il piano, sarebbero intervenuti contribuendo al pagamento delle rate previste solo nel caso in cui il figlio non fosse riuscito a trovare lavoro, rendendosi, così, garanti della sostenibilità e fattibilità del piano.

Ha poi contestato la fondatezza del giudizio espresso nel decreto impugnato secondo il quale sarebbe risultato carente il requisito della fattibilità del piano. Errata sarebbe stata anzitutto l'asserzione secondo cui la fattibilità del piano era affidata alle entrate derivanti dalla Naspi, che com'è noto costituiscono beneficio temporaneo, come tale inidoneo a fornire garanzie per l'intera durata del piano; la fattibilità era invece garantita dal prevedibile manifestarsi di altre opportunità occupazionali, con copertura dei periodi di disoccupazione mediante il ricorso appunto alle indennità previdenziali (Naspi) accompagnate dal contributo offerto dai genitori conviventi, che avrebbe senz'altro consentito di pervenire all'esborso mensile ipotizzato, di €.766,21.

Ha in ogni caso sottoposto a censura l'impianto motivazionale stesso fondato sull'incertezza di reddito derivante dalla prestazione di lavoro in regime di precarietà (con contratto di lavoro a tempo determinato) anziché di stabilità, derivandone con ogni evidenza conseguenze inique per l'ingiustificata penalizzazione che ne deriverebbe proprio a coloro che, in stato di sovraindebitamento, più di altri avrebbero, per la situazione di maggior precarietà, necessità di sostegno da parte dell'ordinamento.

Il reclamante ha poi lamentato l'omessa valutazione nel corpo del decreto impugnato della posizione di garanzia dell'istituto bancario e dell'eccezionale violazione dell'art 124 bis del T.U.B., affermando esser semmai di quanto precede responsabile l'istituto di credito, per non aver valutato correttamente il merito di credito e per aver indotto il ricorrente a richiedere ulteriori finanziamenti così andando a collocarsi in una situazione di grave difficoltà, se non proprio di totale impossibilità, di esatto adempimento delle obbligazioni (restitutorie) assunte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Non è dato ravvisare alcuna colpa grave nella condotta del debitore sovraindebitato il quale, al fine di ottenere la liquidità necessaria per far fronte all'obbligazione del rimborso del mutuo ipotecario acceso per l'acquisto di un modesto appartamento, con garage pertinenziale, adibito ad abitazione propria e dei genitori conviventi, si rivolga ad altro istituto di credito onde ottenere un ulteriore finanziamento. Tanto più se a tale passo il debitore sia stato indotto da suggerimenti in tal senso della banca



mutuante. Non senza trascurare il fatto che il secondo istituto di credito, prima di erogare finanziamenti chirografari, ben avrebbe potuto valutare le condizioni patrimoniali, ed il cosiddetto “merito di credito”, del richiedente.

La fattibilità del piano, riconosciuta ed affermata nella relazione dell'OCC, non può ritenersi carente in ragione del carattere precario, anziché stabile, dell'occupazione lavorativa del ricorrente; a prescindere dal fatto che il rapporto nel corso del giudizio è stato prorogato, non appare in ogni caso accettabile l'idea stessa della necessaria correlazione tra stabilità del rapporto di lavoro e fattibilità del piano; quest'ultima va valutata caso per caso, con riferimento alle singole situazioni, e non può prescindere dalla considerazione del notorio, tra cui rientra certamente l'elevata frequenza nella situazione attuale di contratti di lavoro a carattere precario, perché a termine, ovvero in regime di somministrazione, o anche di lavoro autonomo, e, soprattutto, la situazione di piena occupazione dell'area bresciana. Dati questi che rendono ben poco probabile la protrazione a lungo della disoccupazione involontaria. Così che per i possibili brevi periodi di disoccupazione appare più che sufficiente la considerazione delle indennità a carattere previdenziale e del contributo volontariamente fornito dai genitori del ricorrente, fruitori di pensione che, complessivamente considerata, supera i due mila euro al mese.

Nessun dubbio sussiste, poi, in ordine alla situazione di sovraindebitamento del ricorrente – tale intendendosi ex art.2, lett. c), CCII, <<lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ...e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza>> - resa evidente dall'esposizione in fatto che precede, né in ordine al fatto che la proposta formulata – che può avere <<contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma>> (art.67 CCII, primo comma) – sia correlata ad un <<piano di ristrutturazione dei debiti>> (quello sopra delineato) <<che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento>> (sempre art.67, primo comma).

La domanda è stata proposta col corredo di tutti gli elementi informativi indicati nel secondo comma dell'art.67 CCII, e la falcidia ivi compresa inerisce ad ipotesi considerata nel terzo comma di tale articolo.

E' stata presentata al giudice tramite OCC, il quale ha redatto relazione, contenente i dati di cui al secondo comma dell'art.68 CCII, e del cui contenuto si è ampiamente riferito in precedenza. Nella sua relazione l'OCC, come si è sopra visto, ha ritenuto che il soggetto finanziatore non avesse tenuto adeguato conto del merito creditizio del debitore.

Esclusa per quanto precede la colpa grave, nessun dubbio può esservi in ordine all'insussistenza delle ulteriori condizioni soggettive ostative, di cui all'art.69 CCII, data la relativa dimostrazione sul piano documentale, come da narrativa che precede.

Per le anzidette considerazioni il reclamo va accolto, sussistendo sia l'ammissibilità giudica, sia la fattibilità del piano (art.70, comma 7), con la conseguenza che, in totale riforma del decreto impugnato, ritenuta la piena ammissibilità di proposta e



piano, la corte d'appello di Brescia ne dispone l'omologazione, rimettendo causa al Tribunale per l'effettuazione degli ulteriori adempimenti di cui agli artt.70 e segg. CCII, tra i quali la valutazione circa la ricorrenza o meno dei presupposti per l'invocata applicazione a carico di Unicredit spa della disciplina di cui al secondo comma dell'art.67 CCII.

Quanto alla richiesta di rifusione delle spese di lite, va rilevato che il procedimento di primo grado è giunto all'esito sopra indicato non già a seguito di contestazione od opposizione da parte degli istituti di credito, ma per autonoma valutazione, da parte del Giudice, dell'insussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'istanza. Tale considerazione, unita a quella della persistente assenza di opposizione anche in fase di reclamo, induce il collegio a disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, non potendosi per quanto precede ravvisare alcuna soccombenza in capo ai reclamati.

### **P.Q.M.**

La corte d'appello di Brescia, prima sezione civile, in riforma del decreto 4/01/2023 del Tribunale di Brescia, in proc. n.434-1/2023 p.u., omologa piano e proposta del reclamante Boroni Mirko; rimette la causa al Tribunale di Brescia per l'effettuazione degli ulteriori adempimenti di cui agli artt.70 e segg. CCII, tra i quali la valutazione circa la ricorrenza o meno dei presupposti per l'invocata applicazione a carico di Unicredit spa della disciplina di cui al secondo comma dell'art.67 CCII, nonchè per l'effettuazione degli adempimenti di cui al comma 8 ed al comma 1 (comunicazione della sentenza di omologa ai creditori e relativa pubblicazione in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia).

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26/06/2024

Il presidente estensore

Giuseppe Magnoli

